

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANI E FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI,
SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORDINAMENTO E CARTA DELLE AUTONOMIE LOCALI

CAPO I

(Principi generali)

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 114, comma primo, della Costituzione e in attuazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione medesima, individua e disciplina le funzioni fondamentali di comuni e province¹, connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, indispensabili e obbligatorie per il funzionamento dell'ente. Ne favorisce l'esercizio in forma associata, al fine di razionalizzarne le modalità di esercizio, di favorirne l'efficienza e l'efficacia e di ridurre i costi. Disciplina il procedimento per la razionalizzazione delle circoscrizioni provinciali, sulla base di parametri oggettivi.
2. Per il perseguimento delle medesime finalità di cui al comma 1, la presente legge prevede la soppressione di enti e organismi che operano in ambito locale e regionale, disponendo altresì che le funzioni da questi già esercitate spettino ad uno degli enti di cui all'articolo 114, comma primo, della Costituzione.
3. Modifica la composizione dei consigli e delle giunte degli enti locali, prevedendo una significativa riduzione del numero di consiglieri ed assessori. Definisce e disciplina i piccoli comuni.
4. Reca disposizioni attuative dell'articolo 118 della Costituzione, nel rispetto dei principi fissati da tale norma.
5. Modifica norme relative ai controlli negli enti locali, al fine di assicurare la piena responsabilizzazione degli amministratori e dei dipendenti.

[oggetto da ampliare in relazione alle modificazioni al testo.]

¹ ATTENZIONE: RICORDARE L'EVENTUALITA' DI INSERIMENTO DI NORMA SU 80-20 % A REGIME PER FINANZIAMENTO DI F.F.

CAPO II

Funzioni fondamentali

Art. 2

(Funzioni fondamentali dei Comuni)

1. Sono funzioni fondamentali dei comuni:
 - a) la funzione normativa;
 - b) la funzione di programmazione e pianificazione;
 - c) la funzione generale di amministrazione, di organizzazione e gestione del personale;
 - d) la funzione di controllo interno;
 - e) la funzione di gestione finanziaria e contabile;
 - f) la funzione di vigilanza e controllo nelle aree funzionali di competenza;
 - g) organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali di ambito comunale;
 - h) programmazione e coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, nonché coordinamento degli orari di accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati, in coerenza con la programmazione regionale;
 - i) realizzazione di processi di semplificazione amministrativa nell'accesso alla pubblica amministrazione ai fini della localizzazione, realizzazione di attività produttive;
 - j) edilizia pubblica e privata², pianificazione, vigilanza e controllo territoriale di base, anche attuativa, regolazione dell'attività urbanistica ed attuazione di interventi di recupero del territorio e relativa gestione;
 - k) gestione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;
 - l) pianificazione, vigilanza e controllo sulle attività di rilievo urbanistico e su quelle rilevanti ai fini della tutela e dell'ambiente;
 - m) attuazione, in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, prevenzione, pianificazione di emergenza e coordinamento dei primi soccorsi;

² Da specificare le funzioni relative all'edilizia pubblica e privata

- n) costruzione, classificazione, gestione e manutenzione delle strade comunali e regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di pertinenza dell'ente;
 - o) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali, erogazione ai cittadini delle relative prestazioni;
 - p) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino alla istruzione secondaria di primo grado;
 - q) gestione e conservazione di teatri, musei, pinacoteche, raccolte di beni storici artistici e bibliografici di interesse comunale e di archivi comunali;
 - r) attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e attuazione delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;
 - s) accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi ed irrogazione delle relative sanzioni;
 - t) organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale ed espletamento dei compiti di polizia amministrativa, stradale e tributaria inerenti ai settori di competenza comunale;
 - u) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici.
2. Le funzioni fondamentali di cui alle lettere da a) ad f) del comma 1 possono essere esercitate da ciascun comune singolarmente o, se compatibile con la natura della funzione, in forma associata, mediante la costituzione di un'unione di comuni. Le funzioni di cui alle lettere da g) a u) del comma 1 sono esercitate in forma associata da parte dei Comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti.
3. La Regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, stabilisce con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali secondo il proprio ordinamento, il bacino ottimale territoriale (BOT) di svolgimento delle funzioni dei comuni di cui alle lettere da g) a u) del comma 1, secondo i principi di economicità, efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 2. Nell'ambito della normativa regionale, i Comuni avviano l'esercizio delle funzioni in forma associata entro il termine indicato dalla stessa

normativa. I Comuni capoluogo di Provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.

4. Salvo quanto previsto dalle leggi regionali, costituiscono forme associative esclusivamente la convenzione, l'unione di comuni e l'accordo di programma di cui agli articoli 30, 32 e 34 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato Testo unico. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
5. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione di un comune non può essere svolta da più di una forma associativa.

Art. 3

(Funzioni fondamentali delle Province)

1. Le funzioni fondamentali delle Province sono:
 - a) la funzione normativa;
 - b) le funzioni di programmazione e pianificazione;
 - c) la funzione generale di amministrazione, di organizzazione e gestione del personale;
 - d) la funzione di gestione finanziaria e contabile;
 - e) le funzioni informative, statistiche e di raccolta ed elaborazione dei dati;
 - f) la funzione di controllo interno;
 - g) le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali sovracomunali;
 - h) le funzioni di vigilanza e di polizia locale;
 - i) benefici alle imprese e interventi a sostegno dello sviluppo sostenibile, delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, nel rispetto della programmazione regionale;
 - j) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
 - k) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

- l) attività di previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile; prevenzione di incidenti connessi ad attività industriali; attuazione di piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale
 - m) le funzioni in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente, ivi compresi i controlli sugli scarichi delle acque reflue e sulle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche; la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, nonché le relative funzioni di autorizzazione e controllo;
 - n) tutela e gestione del patrimonio ittico e venatorio;
 - o) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;
 - p) la costruzione, classificazione, gestione e manutenzione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
 - q) programmazione, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, compresa l'edilizia scolastica, relativi all'istruzione secondaria di secondo grado;
 - r) la programmazione, organizzazione e gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l'impiego.
2. Le Province possono esercitare una o più funzioni di cui al comma 1 in forma associata.

Art. 3-bis

(Funzioni fondamentali delle città metropolitane)

1. Le funzioni fondamentali delle città metropolitane sono:
- a) le funzioni fondamentali delle province di cui all'articolo 3;
 - b) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
 - c) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;

d) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

Art. 4

(Disposizione di salvaguardia)

1. Le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2 e 3 non possono essere esercitate da enti o agenzie statali o regionali. Non possono altresì essere esercitate da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui sono attribuite le funzioni fondamentali.

Art. 4-bis

(Sussidiarietà orizzontale)

1. In attuazione dell'articolo 118, comma quarto, della Costituzione, i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono legittimati ad istituire proprie imprese solo quando il fine pubblico non è né può essere perseguito in modo altrettanto adeguato o economico da soggetti privati.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascun ente locale provvede all'attuazione di quanto previsto dal comma 1, anche con riguardo alle imprese già istituite.

Art. 5

(Modalità di esercizio delle funzioni fondamentali)

1. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, le Regioni, nell'esercizio della competenza legislativa nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, possono, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni fondamentali, attribuire queste ultime ai comuni, nei casi in cui la presente legge le attribuisca alle Province o a queste ultime, nei casi in cui la presente legge le attribuisca ai comuni. L'ente locale già titolare della funzione prima dell'attribuzione effettuata dalla Regione sopprime i propri enti e le proprie agenzie che la esercitano alla data dell'attribuzione medesima.

- 1-bis. L'attribuzione di cui al comma 1 è effettuata previa intesa con gli enti locali interessati (e con lo Stato) conclusa in sede di Conferenza Unificata. Le Regioni assicurano a tal fine il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché il soddisfacimento ottimale dei bisogni delle rispettive comunità.
2. Le leggi regionali di cui al comma 1 prevedono il trasferimento agli enti locali diversi, di cui al medesimo comma 1, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse.

Art. 6

(Razionalizzazione delle Province)

1. Ai fini della razionalizzazione ed armonizzazione degli assetti territoriali conseguenti alla definizione e attribuzione delle funzioni fondamentali e amministrative alle province il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa iniziativa dei comuni, sentite le province e la regione interessate, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione delle province e la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali.
2. Nell'esercizio della delega, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) previsione che il territorio di ciascuna provincia abbia una estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta;
 - b) conseguente revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato;

- c) previsione, in conformità all'articolo 133 della Costituzione, dell'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, nonché del parere della provincia o delle province interessate e della regione;
 - c-bis*) previsione della soppressione di province in base all'entità della popolazione di riferimento, all'estensione del territorio di ciascuna provincia e al rapporto tra la popolazione e l'estensione del territorio;
 - c-ter*) attribuzione ad una o più province contigue delle funzioni e delle corrispondenti risorse umane e strumentali dalla provincia da sopprimere;
 - c-quater*) individuazione di una disciplina transitoria che assicuri la continuità dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini.
3. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza unificata e delle competenti commissioni parlamentari, che entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere si esprimono anche in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti della proposta di revisione delle circoscrizioni provinciali.

CAPO III

Norme di soppressione di enti dannosi

Art. 6-bis

(Soppressioni dei difensori civici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è soppressa la figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del testo unico.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 i difensori civici previsti dal citato articolo 11 cessano dalle proprie funzioni.

Art. 6-ter

(Soppressione dei Commissariati per la liquidazione degli usi civici)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non può essere promosso d'ufficio dai commissari di cui al comma 2 alcun accertamento degli usi civici o di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, al relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 322, ed alle altre norme in materia.
2. Tutti i procedimenti pendenti presso gli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici sono definiti nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso il termine di cui al primo periodo i procedimenti sono dichiarati estinti.
3. Allo scadere del termine di cui al comma 2, sono soppressi i commissariati per la liquidazione degli usi civici e sono abrogati la legge 10 luglio 1930, n. 1078 recante Definizione delle controversie in materia di usi civici e il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 141 recante Attribuzioni della Corte di appello di Palermo in materia di usi civici.
4. Il giudice competente a conoscere le domande in materia di usi civici proposte dalle parti o dal pubblico ministero a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è il Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui è posto l'immobile. Ai procedimenti di cui al presente comma si applicano le norme generali dettate dal codice di procedura civile. Resta ferma la competenza della Corte d'appello di Roma e di quella di Palermo per i giudizi in corso presso le Corti medesime alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6-quater

(Soppressione dei Tribunali delle acque pubbliche)

1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il Titolo quarto del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e l'articolo 64 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Dalla stessa data sono soppressi i Tribunali regionali delle acque pubbliche e il Tribunale superiore delle acque pubbliche.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie concernenti le materie di cui all'articolo 140 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già di competenza dei Tribunali regionali delle acque pubbliche, sono instaurate davanti al Tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale.

3. Le controversie nelle materie di cui all'articolo 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso per Cassazione avverso la pronuncia resa in grado di appello dal Consiglio di Stato è limitato ai motivi di cui all'articolo 362 del codice di procedura civile ed è deciso ai sensi dell'articolo 374, primo comma, dello stesso codice.

4. Le controversie in tema di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione.

5. Nella pianta organica della magistratura di cui alla tabella B allegata alla legge 9 agosto 1993, n. 295 e successive modificazioni, è soppressa la previsione di un posto di Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Il Primo Presidente in carica alla data dell'entrata in vigore della presente legge è collocato in soprannumero nella funzione di Primo Presidente Aggiunto della Corte Suprema di Cassazione.

6. Il personale amministrativo del Tribunale Superiore Delle Acque Pubbliche è assegnato alla Corte Suprema di Cassazione e mantiene l'inquadramento precedente.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi di diritto tutti i procedimenti pendenti avanti ai Tribunali regionali e al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Resta fermo l'obbligo di depositare i provvedimenti per le cause assegnate in decisione anteriormente alla suddetta data. Il deposito di provvedimenti, successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 1, è effettuato presso la cancelleria della Corte d'appello relativamente ai provvedimenti del Tribunale regionale delle acque pubbliche e presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di cassazione per i provvedimenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Le cancellerie provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle sentenze e delle ordinanze in materia civile previsti dal codice di procedura civile.

8. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli interessati riassumono le cause pendenti presso i Tribunali regionali e il Tribunale superiore delle acque pubbliche, avanti al giudice individuato secondo i

criteri specificati di cui ai commi 2, 3 e 4. La mancata riassunzione nel termine determina l'estinzione del procedimento. Le controversie pendenti in secondo grado avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche sono riassunte avanti alla Corte di appello territorialmente competente; quelle pendenti avanti al medesimo Tribunale superiore in unico grado sono riassunte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, che decide con sentenza appellabile avanti al Consiglio di Stato.

9. Gli atti processuali compiuti avanti ai Tribunali regionali e al Tribunale superiore delle acque pubbliche conservano la loro validità e la loro efficacia anche dopo la riassunzione.

10. Nelle materie di cui al comma 2, contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, pronunciati dal Tribunale regionale delle acque pubbliche è ammesso l'appello alla Corte d'appello competente per territorio e, contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore in unico grado e in grado di appello, è ammesso il ricorso per Cassazione nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile.

11. Nei soli casi di cui al comma 3, l'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di deposito della sentenza, fatta salva la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Art. 7

(Soppressione delle comunità montane)

1. A decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le comunità montane costituite ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 del testo unico.
2. I comuni già compresi nell'ambito territoriale delle soppresse comunità montane possono istituire forme di collaborazione organizzativa e funzionale, ai sensi degli articoli 30, 32 e 34 del Testo unico.
3. Per la successione nei rapporti giuridici in atto, ivi inclusi quelli di lavoro a tempo indeterminato, si applica il primo periodo del comma 22 dell'articolo 2 della

legge 24 dicembre 2007, n. 244. La regione attribuisce con legge le funzioni già spettanti alle comunità montane, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

4. Gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi statali o regionali sono gestiti dalla provincia, sulla base di apposite intese tra la provincia stessa e i comuni interessati. Analogamente gli interventi di pianificazione territoriale ed infrastrutturale, nonché di sviluppo socio-economico delle zone montane concorrono a formare il piano territoriale di coordinamento delle province, predisposto ai sensi dell'articolo 20 del Testo unico. Qualora le intese non siano raggiunte, provvede la regione.

Art. 8

(Soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale)

1. Ad eccezione dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, sono soppresse le circoscrizioni comunali di cui all' articolo 17 del testo unico.
2. I comuni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti alle soppressioni di cui al comma 1 con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. I comuni succedono alle circoscrizioni soppresse in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.
3. Le soppressioni di cui al comma 1 e le disposizioni di cui al comma 2 sono efficaci per le circoscrizioni comunali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge a decorrere dalla cessazione dei rispettivi organi in carica alla medesima data.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti possono essere istituite circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base. In ogni caso, le circoscrizioni di decentramento di cui al primo periodo non possono essere composte da un numero di componenti superiore a

otto nei comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti e da un numero di componenti superiore a dodici nei comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti.

5. I componenti degli organi delle circoscrizioni non soppresse ai sensi del comma 1 e quelli degli organi delle circoscrizioni di nuova istituzione hanno diritto a percepire, dalla data di entrata in vigore della presente legge, un gettone di presenza, il cui ammontare è determinato ai sensi dell'articolo 82 del testo unico per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi di appartenenza. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 82 del testo unico, in nessun caso l'ammontare percepito può superare l'importo spettante ad un consigliere comunale.
6. Sono abrogati i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 17 del testo unico.

Art. 9

(Soppressione dei consorzi, ivi compresi i Bacini imbriferi montani (BIM))

1. A decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi tutti i consorzi tra gli enti locali, compresi i BIM costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Cessano conseguentemente dalle proprie funzioni gli organi dei consorzi, compresi i BIM. Sono esclusi dalla soppressione i consorzi che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del testo unico.

2. Le funzioni svolte dai consorzi dei BIM sono attribuite, in base alla normativa regionale, ai Comuni che le esercitano secondo le forme associative previste dall'articolo 2 della presente legge o alle province, qualora richiedano un esercizio unitario a livello provinciale. Qualora il bacino si estenda sul territorio di più province le funzioni svolte dai consorzi dei BIM sono attribuite alle regioni. Le regioni disciplinano gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni del comma 1 con riguardo al trasferimento e alla ripartizione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed assicurano che i trasferimenti avvengano entro il

trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I comuni, le province, o le regioni, succedono ai consorzi dei BIM soppressi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

3. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio alla Regione.

4. Le Regioni determinano altresì i criteri per la determinazione delle modalità di riparto del sovracanone tra i comuni costituenti il soppresso consorzio del BIM ed emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando duplicazione di opere e di interventi.

Art. 10

(Soppressione degli enti parco regionali)

1. A decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui agli articoli 22 e 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, costituiti per la gestione dei parchi regionali, sono soppressi. La regione attribuisce con legge le funzioni già esercitate dagli enti parco, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
2. Le Regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni del comma 1 con riguardo alla ripartizione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti locali titolari delle funzioni a seguito dell'attuazione del comma 1 succedono agli enti soppressi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.
3. A seguito della soppressione di ciascun ente regionale cessano gli organi previsti dal comma 1 dell'articolo 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Le regioni

attuano, con propri provvedimenti, quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della citata legge n. 394 del 1991.

4. Le Regioni e le province assicurano la garanzia e la promozione della conservazione e della valorizzazione del patrimonio naturale e la tutela e gestione dei valori che costituiscono il patrimonio naturale e il perseguimento delle finalità di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 11

(Soppressione di Autorità d'ambito territoriale)

1. A decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
2. A decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
3. Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti locali cui sono trasferite da ciascuna Regione le funzioni ai sensi dei commi 1 e 2 succedono alle Autorità in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

Art. 12

(Soppressione dei consorzi di bonifica)

1. A decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i consorzi di bonifica di cui all'articolo 59 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. Le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dai consorzi di bonifica, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
2. Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni del comma 1 con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti titolari delle funzioni per effetto dell'attuazione del comma 1 succedono ai consorzi di bonifica in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.
3. Nulla è dovuto ai proprietari di cui all'articolo 54 del regio decreto n. 215 del 1933, a seguito della soppressione prevista dal comma 1.

CAPO IV

Organi degli enti locali

Art. 13

(Composizione dei consigli)

1. L'articolo 37 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Art. 37 (Composizione dei Consigli) 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
 - a) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
 - b) da 35 membri nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti;
 - c) da 30 membri nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore a 100.001 abitanti, siano capoluoghi di provincia;
 - d) da 15 membri nei comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000

- e) da 10 membri nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti;
 - f) da 8 membri nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti;
 - g) da 6 membri nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.
2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
- a) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
 - b) da 24 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
 - c) da 18 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
 - d) da 12 membri nelle altre province.
3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

Art. 14

(Composizione delle Giunte)

1. All'articolo 47 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore al numero di dodici.";
 - b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

- a) non superiore a 2 nei comuni con popolazione inferiore o pari a 3.000 abitanti; non superiore a 3 nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 30.000 abitanti; non superiore a 5 nei comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.001 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti e non superiore a 10 nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- b) non superiore a 3 per le province a cui sono assegnati 12 consiglieri; non superiore a 4 per le province a cui sono assegnati 18 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per quelle a cui sono assegnati 30 consiglieri.”.

Art. 14-bis

(Organi)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del Testo unico, nei Comuni con popolazione non superiore a 1.000 abitanti sono organi il Consiglio e il Sindaco. Il Sindaco può delegare l'esercizio delle proprie funzioni a singoli consiglieri.

[Art. 15 soppresso]

CAPO V

Norme in materia di piccoli comuni

Art. 16

(Definizione di piccoli comuni)

1. Ai fini del presente capo per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente pari od inferiore a cinquemila abitanti, calcolata, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, alla fine del penultimo anno precedente alla applicazione delle misure previste dalla presente legge.

Art. 17

(Misure organizzative a favore dei piccoli comuni)

1. Nei piccoli comuni le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e sono affidate a un organo monocratico interno o a un soggetto esterno all'ente, che le svolge in conformità ai criteri e ai parametri stabiliti dall'organismo centrale previsto dalle disposizioni di legge sull'ordinamento e sull'ottimizzazione della produttività del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
2. In conformità con l'articolo 10, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nei piccoli comuni le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile, secondo quanto disposto dal regolamento comunale le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. In ogni caso, il responsabile del procedimento deve essere un dipendente di ruolo o a tempo determinato, anche in regime di convenzione, secondo la normativa vigente.

Art. 18

(Semplificazione documenti finanziari e contabili)

1. Per i piccoli comuni i documenti contabili relativi al bilancio annuale ed al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della

parte seconda del Testo unico, sono adottati secondo schemi semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Per i piccoli comuni è facoltativa l'applicazione dell'articolo 229 del testo unico. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione ed un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del testo unico.

Art. 18-ter

(Disposizioni concernenti il Patto di stabilità interno)

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. In caso di mancato raggiungimento delle misure di cui comma 6, la parte eccedente rispetto all'obiettivo programmatico può essere recuperata entro il triennio successivo, e comunque entro il termine del mandato elettorale, cumulandosi sugli obiettivi annuali successivi. A tal fine gli enti interessati integrano la certificazione di cui al comma 14 con l'indicazione delle modalità di recupero del differenziale”;

b) dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:

“7-quater. In caso di mancato raggiungimento delle misure di cui comma 7, la parte eccedente rispetto all'obiettivo programmatico può essere recuperata entro il triennio successivo, e comunque entro il termine del mandato elettorale, cumulandosi sugli obiettivi annuali successivi. A tal fine gli enti interessati integrano la certificazione di cui al successivo comma 14 con l'indicazione delle modalità di recupero del differenziale.”.

2. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le Province devono

conseguire un saldo finanziario, tra entrate finali e spese finali, espresso sia in termini di competenza sia in termini di cassa, almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato o peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

(N.B. OCCORRE CONCERTARE LE NUOVE PERCENTUALI DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEL SALDO OBIETTIVO DI COMPETENZA E DI CASSA)

CAPO VI

Segretari comunali e provinciali

*Art. 18-*quater**

(Ruolo e funzioni dei segretari comunali e provinciali)

1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare, dirigente o funzionario pubblico, nominato dall'Agenzia autonoma per l'efficienza degli enti locali, tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 18-*quinqüies*.
2. Nei comuni fino a 3.000 abitanti, il segretario è nominato titolare dell'Unione di comuni, quale forma associativa obbligatoria per l'esercizio di funzioni o di servizi. Nei comuni limitrofi, in numero non superiore a quattro, ciascuno con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, la cui popolazione complessiva non superi i 15.000 abitanti, è istituita la segreteria unificata cui è preposto un segretario comunale.
3. Ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, il ruolo dei segretari dirigenti è articolato in due fasce.
4. Appartengono alla prima fascia dirigenziale i segretari nominati in una sede di comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti o in una sede già riclassificata secondo l'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Appartengono alla seconda fascia dirigenziale i segretari nominati in una sede di comune con popolazione superiore a 65.000 abitanti o in una sede già riclassificata secondo l'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente

legge o in una sede di comune capoluogo di provincia o in una sede di provincia o in una sede di città metropolitana.

6. Il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali è determinato dal contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali.

7. La retribuzione dei segretari dirigenti è equiparata a quella prevista per i dirigenti di cui all'articolo 23, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in ragione della fascia di appartenenza. La retribuzione del segretario nominato in una sede di città metropolitana, in una sede di provincia, in una sede di comune capoluogo di provincia è determinata ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

8. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18-octies, il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) esprime il parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio e, in mancanza di funzionari responsabili dei servizi, esprime anche il parere di regolarità tecnica e contabile sulle stesse. I pareri sono inseriti nella deliberazione;
- c) esercita il controllo sugli atti dei dirigenti o dei responsabili dei servizi, secondo le disposizioni dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- d) predispone il piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lett. a) del testo unico nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art.169 dello stesso decreto, quando non è nominato il direttore generale;
- e) effettua il controllo di gestione e valuta le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale o che esercita funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 147, comma 1, lett. b) e c) del testo unico, nei comuni con popolazione fino a 250.000 abitanti;
- f) sottoscrive, assumendone piena responsabilità, le certificazioni di bilancio previste dall'ordinamento finanziario e contabile, di cui al testo unico;
- g) verifica, con cadenza biennale, lo stato di efficienza dei servizi pubblici erogati dall'ente e ne attesta la conformità alle previsioni standard stabilite dall'Agenzia autonoma per l'efficienza degli enti locali;

h) roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

9. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi deve prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 18-quinquies

(Albo nazionale dei segretari comunali)

1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in tre fasce professionali:

a) nella prima fascia professionale sono iscritti i segretari comunali in possesso dell'abilitazione rilasciata dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e nominati titolari di sedi di comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, compresa la sede di segreteria convenzionata di cui all'articolo 18-quater, comma 2 ;

b) nella seconda fascia professionale sono iscritti i segretari dirigenti di cui all'art.18-quater, comma 4;

c) nella terza fascia professionale sono iscritti i segretari dirigenti di cui all'art.18-quater, comma 5.

2. Il concorso per l'iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali è indetto, di norma, con cadenza annuale dall'Agenzia autonoma per l'efficienza degli enti locali ed è aperto ai laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia.

3. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale ed alla nomina da parte dell'Agenzia. Il passaggio alla fascia superiore è subordinato alla frequenza obbligatoria dei corsi di aggiornamento professionale ed al superamento dei corsi di specializzazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale ed alla nomina nell'ente di classe superiore da parte dell'Agenzia, secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 7.

Art. 18-sexies

(Nomina dei segretari comunali)

1. La nomina del segretario è effettuata con provvedimento motivato del consiglio di amministrazione dell' Agenzia per l'efficienza degli enti locali.
2. Il segretario può essere revocato con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione dell' Agenzia per gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio.
3. Il procedimento per la nomina e la revoca del segretario è disciplinato con il regolamento di cui all' articolo 18-decies.
4. Il segretario revocato è nominato titolare di altra sede di servizio possibilmente della stessa classe di quella di provenienza; in mancanza, il segretario è assegnato ad altra sede di servizio sino alla nomina in una sede della stessa classe di quella di provenienza.
5. Nel caso di seconda revoca il segretario è sottoposto ad un corso di riqualificazione professionale della durata di tre mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale al termine del quale è nominato titolare di altra sede di servizio possibilmente corrispondente alla classe di quella di ultima titolarità; in mancanza, il segretario è assegnato ad altra sede di servizio sino alla nomina in una sede della stessa classe di quella di provenienza. Nel caso di terza revoca il segretario è cancellato dall'albo ed è collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

Art.18-septies

(Agenzia autonoma per l'efficienza degli enti locali)

1. E' istituita l' Agenzia autonoma per l'efficienza degli enti locali, quale ente strumentale di natura associativa degli enti locali, avente personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell' Interno.
2. L' Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da due sindaci nominati dall' Anci, da un presidente di provincia nominato dall' Upi, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all' albo e da un esperto nominato dal Ministro dell' interno che lo presiede.

3. L'Agenzia è articolata in non più di cinque sezioni regionali e interregionali individuate dal consiglio nazionale di amministrazione.

4. I consigli di amministrazione delle sezioni regionali e interregionali sono composti da un sindaco nominato dall'Anci, da un segretario comunale o provinciale eletto tra gli iscritti all'albo e da un esperto nominato dal Ministro dell'interno che assume la carica di presidente.

5. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata dal regolamento di cui all'articolo 18-decies. Al reclutamento del personale, ferma restando l'utilizzazione delle procedure e degli istituti della mobilità, del comando o del fuori ruolo, ricorrendo, prioritariamente, al personale degli enti locali, si provvede anche con le modalità previste dagli articoli 35 e 36 del testo unico, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per l'assunzione del personale degli enti locali.

6. Con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione sono conferiti gli incarichi di direttore generale e di vice direttore generale dell'Agenzia, che hanno la stessa durata del consiglio, a persone estranee al consiglio di amministrazione, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio e di comprovata esperienza e professionalità nel settore della pubblica amministrazione centrale e locale. Detti incarichi sono rinnovabili per una sola volta. Con il regolamento di cui all'articolo 18-decies sono disciplinati lo stato giuridico, i compiti ed il trattamento economico del direttore generale e del vice direttore generale dell'Agenzia, che non può comunque superare quello previsto per i segretari di cui all'articolo 1, comma sette, secondo periodo.

7. All'Agenzia è attribuito un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali, disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 18-decies, percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale.

8. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale l'Agenzia si avvale del fondo di mobilità di cui al comma 7 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

(Direttore generale)

1. Nelle città metropolitane, nelle province, nei comuni capoluogo di provincia e nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, il sindaco e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, un direttore generale scegliendolo tra gli iscritti all'albo, di cui all'articolo 18-nonies.
2. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete, in particolare, al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lett.a) del testo unico nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 dello stesso testo unico. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune o della provincia.
3. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.

Art.18-nonies

(Albo dei direttori generali degli enti locali)

1. E' istituito l'albo dei direttori generali degli enti locali.
2. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 18-decies sono disciplinati i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione dei direttori generali degli enti locali, nonché le modalità di iscrizione all'albo da parte dei segretari comunali e provinciali.
4. Il trattamento economico del direttore generale è stabilito nel contratto di cui al comma uno e non può comunque superare quello del segretario di cui all'art.18-quater, comma 7, secondo periodo.

5. In sede di prima applicazione, sono iscritti all'albo dei direttori generali degli enti locali, i segretari comunali e provinciali iscritti nella fascia A dell'albo nazionale disciplinato dall'articolo 98 del testo unico ed i direttori generali degli enti locali che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nella funzione, anche non continuativi e purché muniti del diploma di laurea previsto per l'accesso all'albo.

6. Il segretario nominato direttore generale, ai sensi del comma 1, è collocato, dal consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia, in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico. Al termine dell'incarico, l'Agenzia nomina il segretario titolare di altra sede di servizio possibilmente corrispondente alla classe di quella di ultima titolarità; in mancanza, il segretario è assegnato ad altra sede di servizio sino alla nomina in una sede della stessa classe di quella di provenienza.

Art.18-decies

(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia autonoma)

1. Salvo quanto previsto dalla presente legge, sono disciplinati, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali, l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile dell'Agenzia; la nomina e la revoca del segretario comunale e provinciale; l'amministrazione dell'albo dei segretari comunali e provinciali; le modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo; i percorsi formativi per il passaggio tra le fasce professionali; il procedimento disciplinare nei confronti dei segretari comunali; le modalità di utilizzo dei segretari comunali e provinciali presso l'Agenzia e presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale; lo stato giuridico, i compiti ed il trattamento economico del direttore generale e del vice direttore generale dell'Agenzia; la dotazione organica dell'Agenzia; le modalità di iscrizione e l'amministrazione dell'albo dei direttori generali degli enti locali; la disciplina del fondo di mobilità di cui all'articolo 18-septies, comma 7.

2. Il regolamento si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento contabile dell'Agenzia secondo i principi e le norme dettate per gli enti locali; determinazione

della pianta organica dell'Agenzia, secondo le effettive esigenze di funzionamento dell'ente con previsione di procedure di mobilità per l'eventuale personale in esubero.

b) previsione di esami di idoneità per l'iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali e per il passaggio di fascia, riservati ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale;

c) previsione di un esame di idoneità per l'iscrizione all'albo dei direttori generali degli enti locali da sostenere alla fine dei corsi promossi dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, da riservare ai laureati in giurisprudenza, scienze politiche ed economia con esperienza almeno quinquennale nella dirigenza della pubblica amministrazione centrale e locale o nell'esercizio di funzioni dirigenziali;

d) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e, comunque, secondo i principi della contabilità degli enti locali, fermo restando l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo della Corte dei Conti.

Art. 18-undecies

(Norme transitorie e finali)

1. Il consiglio nazionale di amministrazione e i consigli di amministrazione delle sezioni regionali e interregionali dell'Agenzia autonoma per l'efficienza degli enti locali si insediano entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sino all'insediamento dei nuovi consigli di amministrazione restano in carica il consiglio nazionale di amministrazione e i consigli di amministrazione delle sezioni regionali dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

2. Entro 60 giorni dall'insediamento del nuovo consiglio nazionale di amministrazione sono conferiti i nuovi incarichi di direttore generale e vice direttore generale dell'Agenzia.

3. Al momento dell'insediamento del nuovo consiglio nazionale di amministrazione, l'Agenzia autonoma per l'efficienza degli enti locali subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, compresa la titolarità del fondo finanziario di mobilità di cui all'articolo 18-septies, comma 7.

4. In sede di prima applicazione, il fondo di mobilità di cui all'art.102, comma 5, del testo unico, nell'ammontare risultante dall'ultima deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, è ridotto del 30 per cento.

5. Decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, cessano gli incarichi dei direttori generali, anche se conferiti a segretari comunali o provinciali; allo scadere dello stesso termine cessano anche gli incarichi dei componenti dei nuclei di valutazione, nei comuni sino a 250.00 abitanti.

6. Il nuovo trattamento economico dei segretari comunali e provinciali decorre dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

7. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 18-decies tutte le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge e del regolamento sono abrogate.

N.B. Le norme comportano un triplice risparmio di spesa:

1) La riduzione del 30% del fondo di mobilità (giustificata sia dal venir meno dell'istituto della disponibilità, di cui all'art.101 del d.lgs 267/2000 e, pertanto, dell'onere economico per l'Agenzia di corrispondere gli stipendi ai segretari in disponibilità, sia dalla riorganizzazione dell'ente che si traduce necessariamente in una riduzione della spesa) assicura un risparmio di circa 20.000.000 di euro.

2) La cessazione degli incarichi di direttore generale e di componente del nucleo di valutazione assicura ulteriori importanti risparmi di spesa, allo stato non quantificabili.

[articoli soppressi]

CAPO VII

Funzioni amministrative degli enti locali

Art. 21

(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione in materia di conferimento delle funzioni amministrative alle regioni e agli enti locali nelle materie di competenza legislativo dello Stato)

1. Ferme restando le funzioni fondamentali dei comuni e delle province individuate dalla presente legge, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare nelle materie di cui all'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, su proposta dei Ministri dell'interno, per i rapporti con le regioni e per le riforme per il federalismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per i rapporti con il Parlamento, per la semplificazione normativa e dell'economia e finanze, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto l'individuazione delle restanti funzioni amministrative in atto esercitate dallo Stato o da enti territoriali che, non richiedendo l'unitario esercizio a livello statale, devono, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, essere attribuite a comuni, province e regioni.
2. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) conferire, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, al livello diverso da quello comunale soltanto le funzioni di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
 - b) prevedere che tutte le funzioni amministrative residuali, non allocate ai sensi della lettera a), sono di competenza del comune;
 - c) favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - d) disciplinare, nel caso in cui la titolarità delle funzioni sia attribuita ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, la data di decorrenza del loro esercizio, le procedure per la determinazione e il trasferimento contestuale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie al loro esercizio; qualora si tratti di

funzioni già esercitate dallo Stato, si procede sulla base di accordi con gli enti interessati e con intesa conclusa in sede di Conferenza Unificata; per le funzioni già esercitate dalle Regioni o da enti locali si procede tramite intesa tra la Regione interessata e gli enti di riferimento ovvero tramite intesa in ambito regionale tra gli enti locali interessati; in ogni caso, i provvedimenti di attuazione della disciplina transitoria sono corredati della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni attribuite.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato e previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Qualora il termine per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.
4. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati nel presente articolo, disposizioni integrative e correttive.
5. In relazione ai contenuti dei decreti legislativi di cui al presente articolo, le amministrazioni statali interessate provvedono a riordinare e a semplificare le proprie strutture organizzative ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; analogamente, per quanto riguarda l'amministrazione

indiretta e strumentale dello Stato si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei criteri di semplificazione, adeguatezza, riduzione della spesa, eliminazione di duplicazioni di funzioni rispetto alle Regioni ed agli enti locali ed eliminazione di sovrapposizioni di competenze di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettere c), d) ed e).

6. Successivamente all'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, le regioni prevedono la soppressione o l'accorpamento degli enti intermedi, agenzie od organismi comunque denominati titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni allocate ai comuni e alle province, evitando in ogni caso la duplicazione di funzioni amministrative.

Art. 21-bis

(Uffici territoriali del governo)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli uffici territoriali del governo mantengono tutte le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle ad essi assegnate dal presente decreto e, in generale, sono titolari di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.".
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro venti giorni dalla trasmissione del medesimo, si provvede, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, alla specificazione dei compiti e delle responsabilità del titolare dell'ufficio territoriale del governo, al riordino, nell'ambito dell'ufficio

territoriale del governo, dei compiti degli uffici periferici delle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 3 del presente articolo e all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del governo, delle relative strutture, garantendo la concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi unitamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico. Il regolamento disciplina inoltre le modalità di svolgimento in sede periferica da parte degli uffici territoriali del governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Il regolamento prevede altresì il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite all'ufficio territoriale del governo e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli, nonché la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale del governo o di sue articolazioni dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza. Il medesimo regolamento disciplina la nomina e le funzioni dei prefetti preposti agli Uffici territoriali del Governo, quali commissari *ad acta* nei confronti delle amministrazioni periferiche che non abbiano provveduto nei termini previsti all'accorpamento di cui al comma 4. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro venti giorni dalla trasmissione del medesimo, si provvede ad adottare le disposizioni per l'adeguamento della normativa regolamentare vigente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle amministrazioni periferiche degli affari esteri, della giustizia, della difesa.
4. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi, entro il 2012, nell'ambito della Strategia di Lisbona, le amministrazioni interessate procedono all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito degli uffici territoriali del governo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per le

riforme per il federalismo e del Ministro per la semplificazione normativa, sentiti i Ministri interessati, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite l'entità e le modalità applicative della riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto all'accorpamento delle proprie strutture periferiche ai sensi del presente articolo.

5. Gli uffici statali periferici di cui al presente articolo non possono essere presenti in province con un numero di abitanti inferiore a duecentocinquantamila.

Art. 22

(Trasferimento di funzioni fondamentali agli enti locali)

1. Qualora la titolarità di una funzione fondamentale è allocata dalla presente legge ad un ente locale diverso da quello che la esercita alla data di entrata in vigore della legge medesima, alla determinazione e al trasferimento delle risorse necessarie al loro esercizio si provvede con uno o più accordi da stipulare in sede provinciale tra gli enti locali interessati. Ove l'accordo non intervenga entro centoventi giorni, il prefetto convoca le parti, assegna un ulteriore congruo termine e, nell'ipotesi di accertata impossibilità alla conclusione dell'accordo, adotta con proprio provvedimento le necessarie misure, tenendo informati la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'interno, gli altri ministeri interessati e, per le materie di competenza legislativa regionale, le regioni. Ciascun accordo o provvedimento prefettizio è corredato da una relazione tecnica con la quantificazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.
2. I trasferimenti delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali allocate dalla presente legge a comuni o province ed esercitate dallo Stato alla medesima data sono operati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza

Stato-città ed autonomie locali o della Conferenza Unificata nelle materie di competenza legislativa regionale.

3. Se alla data di entrata in vigore della presente legge una o più funzioni fondamentali sono esercitate da Regioni, queste ultime provvedono a trasferire all'ente locale titolare della funzione le risorse strumentali connesse all'esercizio della funzione medesima.
4. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali è subordinata all'effettivo trasferimento di risorse strumentali all'esercizio delle medesime.

Art. 22-bis

(Funzioni esercitate dallo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione)

1. Lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, individua e trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative ancora esercitate dallo stesso alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro per la Semplificazione normativa, si provvede alla determinazione, al trasferimento e alla ripartizione tra le Regioni dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali connesse all'esercizio delle funzioni trasferite.

Art. 23

(Legislazione regionale nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione)

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni, con proprie leggi, sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, adeguano la propria

legislazione alla disciplina statale di individuazione delle funzioni fondamentali, nelle materie di propria competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, regolandone le modalità di esercizio.

2. Qualora le regioni non provvedano entro il termine di cui al comma 1, il Governo provvede, in via suppletiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
3. Le Regioni, con proprie leggi, sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti:
 - a) allocano le funzioni amministrative e le relative risorse in modo organico a comuni, province e città metropolitane al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;
 - b) conferiscono, nelle materie di propria competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, agli enti locali le funzioni ad esse conferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 21 che non richiedono di essere esercitate unitariamente a livello regionale in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione;
 - c) conferiscono agli enti locali le funzioni amministrative esercitate dalla regione, che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale;
 - d) razionalizzano e semplificano, contestualmente all'attuazione delle lettere a), b) e c), i livelli locali, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 97 e 118 della Costituzione.
4. Al fine di assicurare la razionalizzazione, la semplificazione e il contenimento dei costi, la legge regionale disciplina, altresì, le forme e le modalità di associazionismo comunale nonché le forme e le modalità di associazionismo provinciale, previo accordo con le province, qualora sia ritenuto necessario per la dimensione ottimale dell'esercizio delle funzioni.

Art. 23-bis

(Norma di coordinamento per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome)

1. Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla disciplina degli organi e delle funzioni degli enti locali del loro territorio, in

conformità ai rispettivi statuti e nei limiti dei principi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, come si desumono anche dalla presente legge.

Art. 23-ter

(Delega per la adozione della "Carta delle autonomie locali")

1. Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente in un Codice le disposizioni statali relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per le riforme per il federalismo, per i rapporti con il Parlamento, per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie locali", con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
- b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme del citato testo unico, recepite nel codice e nelle altre fonti statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- c) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato e previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Qualora il termine per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari decorra inutilmente, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza di

intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

Capo VIII

Controlli

Art. 24

(Disposizioni in materia di controlli negli enti locali)

1. L'articolo 49 del testo unico è sostituito dal seguente:

“Art. 49 (Pareri dei responsabili dei servizi) 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere e' espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.”.

2. L'Articolo 147 del testo unico è sostituito dai seguenti:

“Art. 147 (Tipologia dei controlli interni) 1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:

- a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
 - e) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al patto di stabilità interno, mediante un'assidua attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte di tutti i responsabili dei servizi. L'organo esecutivo approva con propria deliberazione ricognizioni periodiche degli equilibri finanziari, da attuarsi con cadenza trimestrale. Le verifiche periodiche valuteranno l'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente;
 - f) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, sesto comma, e la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
 - g) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'ente.
2. Le lettere e), f) e g) di cui al comma 1 si applicano solo ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle province.
3. I controlli interni sono organizzati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Partecipano all'organizzazione dei controlli interni il segretario comunale e provinciale, il

direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili di settore, le unità di staff di controllo, laddove istituite.

4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, piu' enti locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento.

Art. 147-*bis* (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto da ogni responsabile di servizio ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. E' inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti, gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
3. L'esito del controllo di cui al comma precedente è trasmesso periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.

Art. 147-*ter* (Organo di valutazione della dirigenza) 1. La valutazione della dirigenza compete al rappresentante dell'ente, che si avvale di struttura tecnico consultiva, denominata organo di valutazione, composta secondo modalità proprie di ogni organizzazione sulla base di quanto previsto dallo Statuto, incaricata di proporre metodologie di valutazione, secondo la normativa vigente sul lavoro pubblico e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. L'organo di valutazione si avvale di informazioni contabili, qualitative e quantitative elaborate dagli uffici dell'ente ed acquisite direttamente; effettua

rilevazioni periodiche sull'andamento degli obiettivi definiti dall'ente e concertati con la dirigenza; organizza audizioni ed acquisisce controdeduzioni da parte dei dirigenti interessati.

3. Sulla base dell'attività svolta di cui ai commi 1 e 2 e della metodologia di valutazione approvata dall'organo esecutivo, il nucleo di valutazione propone al rappresentante dell'ente un'ipotesi di graduazione della retribuzione di risultato dei dirigenti correlata al grado di raggiungimento degli obiettivi, e della retribuzione di posizione.

Art. 147- *quater* (Controllo strategico) 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio, l'ente locale definisce secondo la propria autonomia organizzativa metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico- finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

2. L'unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, ove previsto, da sottoporre all'organo esecutivo e al Consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione programmi, secondo modalità da definirsi con il proprio regolamento di contabilità in base a quanto previsto dallo Statuto.

Art. 147-*quinquies* (Controlli sulle società partecipate) 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, sesto comma, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, ed organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra ente proprietario e società, la situazione contabile,

gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo competenza economica.

Art. 147-sexies (Controllo sulla qualità dei servizi) 1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati riguarda sia i servizi erogati direttamente dall'ente, interni ed esterni, sia i servizi erogati tramite società partecipate o in appalto ed è svolto secondo modalità definite in base all'autonomia organizzativa dell'ente, tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell'utente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini.

Art. 147-septies (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 147-quinquies e 147-sexies si applicano solo ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e alle Province." .

3. L'articolo 151 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 151 (Affinché in materia di contabilità) 1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.
3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- 4-bis. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi dal responsabile del servizio proponente, previo rilascio del parere di congruità, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Con il parere di congruità, il responsabile del servizio interessato attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell'atto alla normativa vigente, il rispetto dei massimi criteri di economicità ed efficienza, il comprovato confronto competitivo, tenuto anche conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui all'articolo 26 legge 23 dicembre 1999 n. 488 e all'articolo 58 legge 23 dicembre 2000 n. 388.
5. Il parere di congruità è rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l'attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.
6. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
7. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
8. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.".

4. L'articolo 169 del testo unico è sostituito dal seguente:

“Art. 169 (Piano esecutivo di gestione) 1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando le attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i quali garantiranno comunque, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie

4. La rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati è deliberata dall'organo esecutivo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unioni di comuni.”.

5. Gli articoli 196, 197, 198 e 198-bis del testo unico sono sostituiti dal seguente:

“Art. 196 (Controllo di gestione) 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dai propri statuti e regolamenti di contabilità’.

2. Il controllo di gestione e' la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed e' svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità

dell'ente. Nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni, il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico-finanziario o, in assenza, dal segretario comunale, e può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.

4. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
 - a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi di cui al piano esecutivo di gestione, ove approvato;
 - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
 - c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
5. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
6. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza, e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali.
7. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce con cadenza periodica e con modalità definite secondo la propria autonomia organizzativa le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. Il resoconto annuale finale del predetto controllo è trasmesso anche alla Corte dei Conti.
8. I revisori sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio dell'ente locale, salvo diversa disposizioni statutaria".

Art. 25

(Revisione economico finanziaria)

1. Il comma 2 dell'articolo 234 del Testo unico è sostituito dal seguente:

"2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:

- a) tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- b) tra gli iscritti al registro dei revisori contabili".

2. Al comma 3 dell'articolo 234 del Testo unico le parole: "15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 abitanti".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 234 del Testo unico è inserito il seguente:

"3-bis. Nei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata, secondo i criteri definiti dallo Statuto, ad un revisore unico o ad un collegio composto di tre membri. In mancanza di definizione statutaria la revisione è affidata ad un solo revisore.".

4. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 235 del Testo unico, dopo la parola: "rieleggibili" è aggiunta la seguente: "consecutivamente".

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 235 del Testo unico è inserito il seguente:

"1-bis. Il revisore che ha svolto due mandati presso lo stesso ente, anche consecutivi, può essere rieletto decorso un periodo almeno pari a quello del precedente incarico".

6. Al comma 2 dell'articolo 236 del Testo unico, sono soppresse le seguenti parole: "dai membri dell'organo regionale di controllo,".

7. All'articolo 239 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

- 1) strumenti di programmazione economico- finanziaria;
- 2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni;
- 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- 4) proposte di ricorso all'indebitamento;
- 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;
- 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
- 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;”;

b) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

“c-bis) controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta ed indiretta dell'ente; vigilanza sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti dell'ente, verifica della regolare tenuta della contabilità, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;”;

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

“1-bis Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.”;

d) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) da parte della Corte dei Conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente;”.

CAPO IX
(Abrogazioni)
Art. 26
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 11, 17, 27, 28, 29, 33, 35, 51, commi 2 e 3, e 113-bis del testo unico.³
2. L'articolo 31 del testo unico è così modificato:
 - a) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: “e l'esercizio associato di funzioni”;
 - b) al comma 7 è soppressa la parola: “funzioni”;
 - c) il comma 8 è abrogato.
- 2-bis. E' abrogato l'articolo 862 del codice civile.
3. Sono altresì abrogate le norme che attualmente disciplinano gli enti soppressi in base alla presente legge⁴.
4. Sono abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

³ Da coordinare con le disposizioni sulle scadenze degli organi in carica

⁴ Da coordinare con le disposizioni vigenti in materia